

L'intelligenza artificiale e le professioni, la nuova legge: analisi e criticità

di Giuseppe Sileci

Il 10 ottobre è entrata in vigore la Legge 132/2025, avente ad oggetto "disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e che introduce novità anche in materia di professioni intellettuali.

L'art. 13, costituito da due soli commi, per un verso circoscrive l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale alle sole attività strumentali e di supporto, dovendo rimanere prevalente la prestazione intellettuale del professionista, per altro verso obbliga i prestatori d'opera intellettuale a comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le "informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati".

Lo scopo della norma è di solare evidenza, e cioè assicurare uno sviluppo ed una diffusione antropocentrici dell'intelligenza artificiale anche tra i professionisti che consentano di prevenire un uso troppo disinvolto dell'algoritmo e di evitare i correlati rischi.

Sono già noti due casi di impiego imprudente di sistemi di intelligenza artificiale nella ricerca di giurisprudenza e nella redazione di atti difensivi "smascherati" da due diversi tribunali che, pur con epilogo diverso perché in un caso i giudici non hanno condannato la parte ai sensi dell'art.96 c.p.c. e nell'altro sì, hanno prepotentemente richiamato l'attenzione su un fenomeno che – se non tempestivamente arginato – potrebbe minare alla radice il rapporto fiduciario tra professionista ed assistito e che ha il suo caposaldo nella competenza del tecnico al quale si affida la difesa dei diritti.

Dunque, non può che salutarsi con favore la norma, inserita nel testo di legge sulla intelligenza artificiale, recante disposizioni in materia di professioni intellettuali, anche se il primo comma – laddove appunto chiarisce che può essere impiegata per attività strumentali e di supporto e con prevalenza del lavoro intellettuale – non

introduce alcuna concreta novità perché si limita a ribadire ciò che è noto da sempre, e cioè che l'esercizio della professione intellettuale è personale e che il professionista è sempre direttamente responsabile dell'opera prestata, anche quando si avvale di sostituti o collaboratori.

Già oggi, infatti, il contributo e l'apporto di un collaboratore umano non possono che essere strumentali e di supporto, ma mai possono sostituirsi all'opera personale del professionista intellettuale, al quale compete la responsabilità delle decisioni.

Semmai può essere utile chiedersi cosa abbia voluto intendere il legislatore nel sottolineare che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba essere strumentale e di supporto all'attività professionale.

Pare ragionevole ritenere che il professionista potrà anche avvalersi di questi "strumenti" per l'analisi, la ricerca normativa e giurisprudenziale e la redazione degli atti, ma prima di fare propri gli output, sottoscrivendoli, dovrà sottoporli ad una accurata verifica.

Più rilevante è invece il secondo comma dell'art. 13 della L. 132/2025.

La norma introduce un obbligo di "disclosure", perché ciascun professionista che intenda impiegare sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio della professione dovrà comunicarlo al destinatario della prestazione intellettuale.

La comunicazione – la legge non lo dice ma non potrebbe essere diversamente anche perché è l'unico modo efficace per il professionista di dimostrare di avere assolto all'obbligo informativo – dovrà essere scritta e dovrà essere fornita con "linguaggio chiaro, semplice ed esauritivo".

Meno perspicuo è l'oggetto della comunicazione, che dovrà contenere "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati".



Non è chiaro affatto in cosa debbano consistere queste informazioni e sarà verosimilmente opportuna una normativa di dettaglio che delimiti il perimetro di una informativa che sia sufficientemente esaustiva.

A primo acchito, è ragionevole ritenere che il professionista – che nell'esercizio della professione faccia uso di sistemi di intelligenza artificiale – rappresenti al cliente, al momento del conferimento dell'incarico, che si avvale del supporto e della cooperazione offerta da questa tecnologia, se possibile indicando quali modelli utilizza e, se possibile, specificando le caratteristiche tecniche che dovrebbero essere fornite all'utilizzatore (ossia colui che Regolamento Europeo definisce "deployer") al momento della loro immissione nel mercato.

In questo senso il secondo comma dell'art. 13 della L. 132/2025 probabilmente colma una lacuna normativa perché il Regolamento Europeo, pur riservando una certa attenzione alla trasparenza nell'uso di sistemi di intelligenza artificiale, ha stabilito una serie di obblighi ai quali debbono attenersi i deployer che adoperano sistemi classificati ad alto rischio, ma tra questi non pare si possano annoverare quelli messi a disposizione dei professionisti e da adoperare nell'esercizio della loro attività.

Infatti, per il Regolamento Europeo sono tali, ai sensi dell'allegato III n. 8, solo quelli "destinati ad essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nella interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie".

È evidente che il legislatore europeo ha classificato ad alto rischio solo quei sistemi di intelligenza artificiale che saranno adoperati dai giudici nell'esercizio della giurisdizione ma non anche quelli che saranno adoperati dai professionisti – e dunque dagli avvocati – nella esecuzione di una prestazione professionale resa nell'interesse di un cliente, privato o pubblico che sia.

In tal senso, bene ha fatto il legislatore nazionale a prevedere che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio di una professione intellettuale avvenga in maniera trasparente, rendendo edotto sin dal primo momento il destinatario della prestazione del fatto che questa sarà resa anche con l'ausilio di un algoritmo.

Sarà la prassi, con il tempo, ad offrire elementi utili allo scopo di individuare il contenuto dell'informazione da fornire ai destinatari della prestazione professionale ed in tal senso non può non menzionarsi l'iniziativa del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano che, a dicembre dello scorso anno, ha presentato la "Carta dei principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense".

Il terzo principio è dedicato proprio all'uso trasparente e stabilisce non solo che gli avvocati informino chiaramente i clienti di fare uso di sistemi di intelligenza artificiale, ma anche che spieghino adeguatamente come la tecnologia possa contribuire al lavoro del professionista ed anche come l'algoritmo ha influenzato l'elaborazione di documenti, l'analisi di prove o altre attività legali, descrivendo i metodi e le tecnologie impiegate e fornendo informazioni che consentano di valutare la validità e l'affidabilità degli output.

In conclusione, l'intelligenza artificiale – che già sta trasformando profondamente la professione forense – dal 10 di ottobre richiederà, agli avvocati che intendano adoperarla, una maggiore e più responsabile consapevolezza che avrà tra i suoi capisaldi non solo la capacità di utilizzare questa tecnologia nel modo più appropriato possibile (ed in tal senso saranno fondamentali i percorsi di alfabetizzazione in intelligenza artificiale che le istituzioni forensi metteranno al servizio degli iscritti) ma anche il dovere di rendere i propri clienti adeguatamente edotti del fatto che la prestazione professionale è stata resa anche con il contributo di un agente artificiale.